



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
tra

PARTE OPPONENTE

e

BANCA C SPA CASSA DI RISPARMIO DI

PARTE OPPOSTA

Oggi **26 febbraio 2013** innanzi al dott. Simona Gambacorta, sono comparsi:

Per gli attori in opposizione l'avv. B M ;

Per **BANCA C, SPA CASSA DI RISPARMIO DI** l'avv.
C F

L'Avv. B insiste nella richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiamandosi a quanto scritto nell'atto di citazione e chiede concedersi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.

L'Avv. C chiede confermarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi tutti indicati in comparsa di costituzione e risposta; si associa alla richiesta dei termini.

Il Giudice

provvedendo in udienza sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell' art. 649 c.p.c.;

-esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

-preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;

-considerato che secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, quando, nelle controversie in materia di contratti bancari, l'istituto di credito riveste la posizione di parte attrice (in senso sostanziale, e quindi anche la posizione di opposta nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo), ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti alla base della propria pretesa creditoria; ciò che si traduce nella necessità di produrre, oltre al documento contrattuale, tutti gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, senza che possa essere utilmente invocata l'insussistenza di un obbligo di conservare le scritture contabili per oltre dieci anni ai sensi degli artt. 2220 c.c. e 119 T.U.B., "*perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito*" (cfr. Cass. Sez. I n. 23974 del 25/11/2010; Sez. I n. 1842 del 26/01/2011);

-rilevato che nel caso di specie la Banca non ha prodotto gli estratti conto integrali dalla data di apertura del rapporto, sicché allo stato il credito monitoriamente azionato non può dirsi provato;

-rilevato, inoltre, che la documentazione contrattuale prodotta dalla Banca non appare idonea ad integrare i requisiti di determinatezza e determinabilità delle condizioni contrattuali applicate al rapporto;

-ritenuto che l'incertezza sul credito oggetto del decreto ingiuntivo renda opportuno disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

p.q.m.

sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

assegna alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;

rinvia la causa all'udienza del 24.10.2013 ore 10:30 per la decisione sulle istanze istruttorie.

Il Giudice
dott. Simona Gambacorta